

### 29.2.7. Rapporti tra azione di simulazione e azione di riduzione.

L'azione di riduzione, in relazione agli atti tra vivi compiuti dal defunto, può colpire soltanto le liberalità, ossia gli atti a titolo gratuito contraddistinti dall'*animus donandi*.

Non è infrequente il caso di simulazione relativa diretta a dissimulare una vera e propria donazione dietro l'apparenza di un contratto a titolo oneroso (ad esempio, una vendita che dissimula una donazione).

In questi casi si pone il problema del rapporto tra azione di riduzione e azione di simulazione, giacché solo una volta che sia stata accertata la reale natura donativa dell'atto il legittimario che ne assuma il carattere lesivo può ottenerne la riduzione.

#### ■ Prescrizione

Per lungo tempo la giurisprudenza ha affermato che l'azione di simulazione si prescrive in dieci anni quando tenda a far valere il contratto dissimulato. Tale assunto è stato ampiamente criticato, in quanto non coglie la differenza tra simulazione e riduzione, nel senso che: (i) l'azione di simulazione – in quanto azione di accertamento negativo – è imprescrittibile; (ii) spesso essa tende ad accertare l'esistenza di un diverso negozio (dissimulato) per poterlo poi impugnare con una diversa azione (ad esempio, quella di riduzione) la quale, quindi, presuppone l'accoglimento della domanda di simulazione.

Mutando il proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione<sup>104</sup> si è espressa sulla prescrizione dell'azione di simulazione in relazione ad una donazione dissimulata, affermando che qualora l'azione di simulazione venga esercitata in funzione della riduzione della donazione (dissimulata), il termine prescrizione decorre dalla data di apertura della successione, in quanto il legittimario agisce in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione (art. 1415 c.c.). La sentenza non distingue tra azione di riduzione e azione di simulazione, ma trasferisce a quest'ultima una qualità (la prescittibilità) propria della prima, che si riverbera sull'azione di simulazione solo quando vi sia un nesso di pregiudizialità tra l'una e l'altra, come nel caso di domanda di riduzione proposta subordinatamente all'accertamento della simulazione relativa<sup>105</sup>.

#### ■ Limiti probatori della simulazione nei confronti dell'erede

Questione dibattuta, che rappresenta logico corollario del discusso rapporto tra l'azione di simulazione e quella di riduzione, attiene ai limiti probatori della simulazione nei confronti dell'erede. La giurisprudenza della Corte di Cassazione<sup>106</sup> ha affermato che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal *de cuius* per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo, nei confronti della simulazione.

<sup>104</sup> Cass., Sez. II, 5 gennaio 2017, n. 138.

<sup>105</sup> Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5159.

<sup>106</sup> Cass. civ., sez. II, 7 gennaio 2019, n. 125.

La stessa Corte<sup>107</sup> ha altresì precisato che l'erede che agisca per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “*de cuius*”; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione.

### 29.2.8. Il regime circolatorio dei beni immobili introdotto dalla l. n. 80/2005.

L'originaria formulazione degli artt. 561 e 563 del codice civile faceva sì che la tutela dei diritti dei legittimari fosse “assoluta” anche nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, in forza del meccanismo di retroattività reale che derivava dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.

Nei fatti, tale regime determinava serie difficoltà per il donatario nell'accedere al credito ipotecario e nel ritrasferimento dell'immobile e aveva obbligato gli operatori giuridici a trovare rimedi idonei a porre gli istituti di credito e i terzi acquirenti al riparo dagli effetti di un'eventuale sentenza di riduzione. Il legislatore, con la legge n. 80 del 2005, ha cercato di rimediare parzialmente agli inconvenienti dettati dal sistema dell'azione di riduzione, modificando gli artt. 561 e 563 c.c. nel senso di prevedere una sorta di “consolidamento” dei pesi e delle ipoteche gravanti sul bene donato, ovvero l'inattaccabilità del terzo avente causa qualora la riduzione sia domandata dopo un certo lasso di tempo dalla trascrizione della donazione.

In particolare, il nuovo art. 561 c.c. stabilisce che se la riduzione è chiesta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (e, comunque, entro dieci anni dall'apertura della successione), i pesi e le ipoteche rimangono efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro il legittimario in ragione del conseguente minor valore dei beni. In sostanza, la tutela del legittimario diviene meramente obbligatoria, dovendo questi rispettare il peso o l'ipoteca gravanti sul bene ed avendo soltanto un diritto di credito verso il donatario pari al conseguente minor valore del bene.

Art. 561 c.c. ■

È stato introdotto, inoltre, lo strumento dell'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, il quale consente ai legittimari di impedire il decorso del predetto termine ventennale e di conservare intatto il diritto ad agire in restituzione nei confronti del terzo acquirente, nonché di evitare che si consolidino i pesi e le ipoteche di cui all'art. 561 c.c.

In sostanza, secondo il nuovo art. 563 c.c., il terzo acquirente dal donatario (e il terzo creditore ipotecario o titolare del peso gravante sull'immobile, nei casi di cui all'art. 561 c.c.) è al riparo da pretese dei legittimari del donante solo se questi ultimi non si avvalgono del nuovo istituto dell'opposizione alla donazione, il che, evidentemente, rappresenta una limitazione alla portata innovativa dell'intervento legislativo.

<sup>107</sup> Cass. civ., Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 536.

L'atto di opposizione alla donazione presenta i seguenti caratteri: è unilaterale, stragiudiziale, personale, rinunciabile, ed è soggetto a pubblicità nei registri immobiliari.

L'effetto dell'opposizione è che il termine ventennale oltre il quale non è possibile chiedere la restituzione al terzo acquirente (ovvero, non si verifica l'effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche) rimane sospeso. L'opposizione, a sua volta, è soggetta a un'efficacia temporanea (venti anni), salva la possibilità di rinnovazione.

Legittimati all'opposizione sono il coniuge e i parenti in linea retta del donante. Correttamente la legge non utilizza il termine "legittimari" in quanto, a rigore, la posizione di legittimario si acquista solo al momento dell'apertura della successione.

La legge, pur nel lodevole intento di risolvere alcuni dei problemi scaturenti dal sistema di protezione degli interessi dei legittimari, lascia irrisolte talune questioni, tra le quali meritano segnalazione le seguenti: a) quale sia la posizione dei legittimari sopravvenuti dopo la trascrizione della donazione (ad esempio, del coniuge che sia diventato tale dopo la donazione o i figli nati dopo la donazione), sussistendo il dubbio se essi possono fare opposizione solo nell'arco di tempo che rimane al compimento del ventennio dalla trascrizione della donazione (e, nel caso estremo, non potendo fare alcunché in caso di già avvenuto decorso del ventennio), oppure se essi hanno a disposizione un intero ventennio a partire dal momento in cui è sorto lo *status* da cui deriva la loro legittimazione attiva all'opposizione; b) quale sia il regime delle donazioni già compiute anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/2005, essendo sul punto state proposte tutte le soluzioni possibili, il che rende auspicabile un intervento legislativo apposito, ovvero la formazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

**SEZIONE VI • LA SUCCESSIONE LEGITTIMA****30. La successione legittima: nozione, fondamento, presupposti.**

Il legislatore, tramite il negozio testamentario, riconosce ampio spazio all'autonomia privata nel disciplinare la sorte dei rapporti che fanno capo ad una persona dal momento in cui quest'ultima avrà cessato di vivere.

Nel contempo, agli artt. 565 ss. c.c., detta specifiche disposizioni per il caso in cui il *de cuius* non abbia provveduto, anche solo in parte, a disporre per testamento di tutte le proprie sostanze.

La devoluzione dei beni ereditari in assenza di disposizioni testamentarie, secondo la disciplina codicistica, viene designata come successione legittima, con riferimento alla fonte da cui detta devoluzione dipende ed è regolata.

**Fondamento**

La disciplina codicistica stabilisce sia quali soggetti siano chiamati ad assumere la qualità di eredi (cc.dd. "successibili"), sia le quote di partecipazione al patrimonio ereditario.

**Natura**

In particolare, la scelta dei chiamati e la misura della loro partecipazione alla devoluzione ereditaria dipende dalla sussistenza di un rapporto di coniugio o parentela con il *de cuius*, dal grado di tale parentela, dall'eventuale concorso fra più soggetti aventi diritto, e finanche dall'eventuale rapporto di cittadinanza con lo Stato italiano (art. 565 c.c.).

La dottrina tende a raggruppare i vari successibili in classi e ordini.

**Classi e ordini**

Ogni classe raggruppa i possibili chiamati in ragione del loro titolo a succedere, ma non è fondata su un criterio di preferenza nella vocazione: gli appartenenti a classi diverse possono senz'altro concorrere nella successione.

Seguendo la divisione in capi del titolo "Delle successioni legittime", si individuano tre classi: i parenti, il coniuge e lo Stato.

Nell'ambito di ciascuna classe si distinguono diversi ordini fra i possibili chiamati, che segnano un criterio di preferenza: i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e, a loro volta, sono esclusi da quelli degli ordini anteriori, per cui il concorso è possibile solo tra membri di un medesimo ordine.

All'interno di ciascun ordine la preferenza è regolata dal principio del grado, nel senso che il parente prossimo esclude il remoto.<sup>108</sup>

**31. Rapporti con la successione testamentaria e la successione necessaria.**

Fra i presupposti della devoluzione per legge dell'eredità è indicata la mancanza di un testamento che disciplini per intero la successione del *de cuius* (art. 457 c.c.).

**Presupposti**

È evidente, dunque, che il legislatore ha scelto di attribuire alla successione legittima una funzione suppletiva o, comunque, complementare rispetto all'autonomia privata, anche se tale affermazione è valida per la successione legittima in senso stretto, ma trova un temperamento con riferimento alla particolare disciplina che la legge appresta a tutela dei diritti dei legittimari di cui si dirà in seguito.

Il rapporto tra successione legittima e successione testamentaria è da sempre al

<sup>108</sup> CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2002, 333 ss. ed autori ivi richiamati.

centro di un acceso dibattito.

I sostenitori<sup>109</sup> della preminenza della successione legittima traggono argomento da tale preminenza per sostenere l'inapplicabilità al negozio testamentario del principio ermeneutico di conservazione di cui all'art. 1367 c.c.

Di contrario avviso la giurisprudenza, secondo cui il carattere sussidiario della successione legittima non ne esclude la concorrenza con la delazione testamentaria, non solo rispetto ad una medesima eredità (perché il testatore ha disposto unicamente di parte dei suoi beni), ma anche ad uno stesso erede (ad esempio, quando il testatore ha destinato una parte delle sue sostanze per testamento a favore di un soggetto che è anche suo erede legittimo).

Secondo l'orientamento pacifico della dottrina, e di parte della giurisprudenza<sup>110</sup>, non si tratta, nella fattispecie proposta, di due delazioni autonome, bensì di un'unica delazione, per cui non è possibile che il medesimo chiamato accetti l'eredità devolutagli per legge e rinunci a quella *ex testamento*, e viceversa, altrimenti si violerebbe il disposto dell'art. 475, comma 3, c.c.

Si è posto il problema della possibile coincidenza fra successione testamentaria e successione legittima.

È necessario a tale proposito distinguere due fattispecie.

La prima si verifica quando per testamento sono istituiti coloro che sarebbero stati comunque eredi legittimi, nelle medesime quote previste dalla legge.

Gli interpreti<sup>111</sup> ritengono che tale coincidenza non impedisca di considerare la devoluzione come testamentaria, respingendo l'argomento contrario, secondo cui la deroga al contenuto della successione legittima è presupposto operativo di quella per testamento.

Suscita maggiori dubbi l'ipotesi che si concretizza quando il testatore si limita a prevedere che la propria eredità si devolgerà secondo quanto stabilito dalla legge. Autorevole dottrina sostiene che in tale caso il testamento sia nullo o, comunque, privo di concreta rilevanza giuridica, aprendosi in ogni caso la successione legittima<sup>112</sup>.

È discusso se un simile rinvio debba intendersi, nel silenzio del testamento, alla legge vigente al momento della sua redazione o a quella esistente alla data di apertura della successione.

In questo ultimo senso propende la dottrina<sup>113</sup>, anche se alcuni autori contestano il riferimento ad un elemento incerto e, come tale, sconosciuto al testatore, quale la futura legislazione. In tale caso si verificherebbe un'ipotesi di *relatio* sostanziale e non formale, inammissibile in materia testamentaria, se non nei casi espressamente previsti e regolati dalla legge. Per i fautori di tale orientamento si

<sup>109</sup> CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, Milano 1947, 120 e GROSSO-BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in VASSALLI, Trattato di diritto civile, Torino, 1987, 80.

<sup>110</sup> Cass., 18 ottobre 1985 n. 5666. In senso contrario, tuttavia, sembrano esprimersi pronunce più recenti: cfr. Cass., 1 luglio 2002, n. 9513.

<sup>111</sup> MENGONI *op. cit.*, 26 ss e CAPOZZI-AUCIELLO, *Successioni e donazioni. Casistica*, Milano, 2004, 341.

<sup>112</sup> In tal senso LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 239; CAPOZZI, *op. cit.*, 407 e MENGONI, *op. cit.* 28 ss. In senso contrario si esprime la giurisprudenza, la quale ritiene che "ricorre l'ipotesi di una valida disposizione testamentaria [...] anche nel caso in cui i beneficiari e la quantificazione delle assegnazioni siano rispettivamente indicati e determinati per relationem, mercè semplice richiamo delle norme sulla successione legittima": Cass., 18 marzo 1978, n. 1350, in CED.

<sup>113</sup> Per tutti GROSSO-BURDESE, *op. cit.*, 81 e CAPOZZI, *op. e loc. cit.*

dovrebbe dunque propendere, secondo un'interpretazione conservativa *ex art.* 1367 c.c., per un rinvio alla legge vigente all'atto della redazione del testamento, l'unica conoscibile dal testatore in quel momento<sup>114</sup>.

Resta da esaminare il rapporto fra successione legittima e successione dei legittimari (artt. 536 e ss. c.c.).

Comune è l'affermazione secondo cui il nostro ordinamento (art. 457, comma 2, c.c.) ammette solo due forme di successione, testata o *ab intestato*, per cui la successione dei legittimari altro non è che una particolare specie nell'ambito del genere rappresentato dalla successione *ex lege*<sup>115</sup>.

Non è concettualmente possibile ipotizzare un contrasto fra la successione legittima e quella dei legittimari, trattandosi, appunto, di ipotesi legali riconducibili al medesimo genere di successione. Il legislatore (art. 553 c.c.), per il caso di concorso fra successibili *ex lege*, prevede che la misura della successione legittima sia determinata in relazione alle norme sulla riserva ereditaria. Naturalmente ciò presuppone che il *de cuius* abbia compiuto liberalità lesive dei diritti dei legittimari.

A tal proposito, è dubbio se la modifica delle quote *ab intestato*, necessaria per tutelare i diritti riservati ai successibili legittimari, operi di diritto o abbia luogo solo in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.

Nel primo senso si esprime la dottrina prevalente, argomentando dal fatto che l'esclusione dell'adeguamento automatico presupporrebbe l'esistenza di un conflitto di norme (quelle relative alla successione legittima e quelle a tutela dei legittimari), nell'ambito dello stesso ordinamento<sup>116</sup>.

### 32. Le categorie di successibili. La successione dei figli e dei discendenti.

Fra i successori designati dalla legge, il primo ordine nella classe dei parenti del defunto è rappresentato dai suoi figli, i quali succedono in parti uguali (art. 566 c.c.).

La norma sembra escludere tutti gli altri discendenti del *de cuius*, ma la portata della lettera della legge deve essere evidentemente corretta tramite una lettura sistematica, che tenga in debita considerazione l'istituto della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.).

La delazione a favore dei figli del defunto impedisce, infatti, quella a vantaggio degli altri discendenti di quest'ultimo. Tuttavia, qualora la delazione a favore di un figlio venga meno (ad esempio, per rinuncia o premorienza) i suoi discendenti, proprio poiché opera la rappresentazione, vengono chiamati all'eredità del defunto esattamente "nel grado" (art. 467, comma 1, c.c.) dell'ascendente, e come tali entrano a far parte del primo ordine dei successibili.

<sup>114</sup> BIANCA, *Diritto civile 2. La famiglia. Le successioni*, Milano, 1985, 99.

<sup>115</sup> La prima, comunque, si differenzia da quest'ultima per molti elementi. Anzitutto, per i presupposti, dato che opera non in assenza di disposizioni testamentarie, ma proprio *contra testamentum*. Ma anche per l'oggetto, rappresentato, nella successione necessaria, dalla massa fittizia di cui all'art. 556 c.c. e non dai soli beni relitti nel patrimonio del *de cuius* alla data della sua morte. Nonché per le quote, poiché il legislatore riserva al testatore una quota disponibile del patrimonio che non spetta ai legittimari.

<sup>116</sup> CATTANEO, *La vocazione necessaria*, in RESCIGNO *Trattato di diritto privato*, Torino, 1997, 409 e MENGONI *Successioni per causa di morte, Successione necessaria* in Cicu-Messineo, *Trattato di diritto civile e commerciale*, volume XLIII T.2, Milano, 2000, 63.

La vocazione a favore dei figli esclude quella di tutti gli altri successibili, fatta eccezione per il coniuge del defunto. In caso di concorso con quest'ultimo, all'unico figlio spetta la metà del patrimonio, mentre se vi sono più figli ad essi competono due terzi dell'eredità (art. 581 c.c.).

Per quanto riguarda la successione dei figli, si rinvia alla parte dedicata alla famiglia (parte IV) e, segnatamente, al capitolo relativo alla filiazione (cap. I).

### 33. La successione del coniuge.

#### Titolo a succedere

Titolo idoneo per la devoluzione ereditaria è la sussistenza del rapporto di coniugio con il defunto.

In caso di successione del solo coniuge, la legge (art. 583 c.c.) prevede che allo stesso si devolve l'intera eredità. Quando concorre con i figli del defunto, il coniuge ha diritto a metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (art. 581 c.c.). Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli, non partecipando alla successione i figli, concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri (art. 582 c.c.).

La vocazione del coniuge non è esclusa da quella di nessun altro successibile, mentre essa esclude quella dei collaterali legittimi dal terzo al sesto grado.

#### Invalidità del matrimonio

Il rapporto di coniugio deve perdurare fino al momento della morte del *de cuius*. L'annullamento del matrimonio pronunciato prima della data di apertura della successione, pertanto, fa venir meno il titolo per succedere.

#### Successione del coniuge "putativo"

Non rileva l'eventuale buona fede del coniuge superstite poiché il matrimonio putativo (artt. 128 e ss. c.c.) produce gli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronunzia la nullità, la quale, appunto, si presuppone anteriore alla morte dell'altro coniuge.

Qualora il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei due coniugi, l'art. 584 c.c. riconosce al superstite gli stessi diritti successori spettanti al coniuge in generale.

Ciò, tuttavia, solo a due condizioni: a) che il coniuge superstite sia "di buona fede" (cioè ignori la causa di invalidità del matrimonio); b) che il *de cuius*, al momento della morte, non sia legato da valido matrimonio con altra persona<sup>117</sup>.

#### Divorzio

Anche la sentenza di divorzio fa cadere il titolo a succedere del coniuge, sciogliendo, almeno agli effetti civili, il vincolo matrimoniale.

Nel caso in cui sia pendente il relativo procedimento è necessario stabilire in che momento la pronuncia giudiziale rilevi ai fini successori.

Si ritiene necessario che la sentenza sia passata in giudicato prima dell'apertura della successione, altrimenti con la morte di uno dei due coniugi si scioglie il matrimonio per altra causa, cessa la materia del contendere e il coniuge superstite conserva il titolo per la successione legittima.

Non rileva ai fini successori la previsione dell'articolo 10 della legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno effetto dal giorno di annotazione nei registri dello stato civile della sentenza.

<sup>117</sup> Il caso tipico è quello del matrimonio annullato per bigamia.

La pubblicità prevista da tale norma, in ossequio a quanto stabilito anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>118</sup>, è prevista solo ai fini dell'opponibilità degli effetti della pronuncia rispetto ai terzi, ma non fra le parti ed i loro eredi od aventi causa.

Nonostante la cessazione del rapporto coniugale in seguito al divorzio, la legge n. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato taluni diritti, anche successori.

In particolare, l'art. 9-*bis* prevede il diritto di richiedere all'autorità giudiziaria l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, sul presupposto che il coniuge divorziato superstite fosse già titolare dell'assegno periodico di cui all'art. 5 della citata legge e che versi in stato di bisogno.

L'assegno non si configura quale diritto di legittima<sup>119</sup> e, pertanto, deve essere calcolato sulla base del solo *relictum*: così deve essere intesa l'espressione "sostanze ereditarie".

Non mancano posizioni contrarie, le quali riconoscono al coniuge divorziato un diritto di legittima, nonostante lo scioglimento del rapporto coniugale.

L'ammontare dello stesso non può comunque ledere la quota di eredità che la legge riserva ai legittimari.

Il diritto all'assegno, naturalmente, è condizionato alla permanenza dello stato di bisogno, si estingue definitivamente in caso di nuove nozze da parte del beneficiario (art. 9-*bis*, comma 2, ult. parte) e non è trasmissibile agli eredi in virtù della sua natura personale.

Il rapporto matrimoniale persiste, viceversa, nel caso di separazione personale fra i coniugi.

Non venendo meno il legittimo titolo a succedere, l'ordinamento riconosce al coniuge separato i medesimi diritti spettanti al coniuge non separato (art. 585 c.c.).

La legge detta una condizione negativa per l'attribuzione dei suddetti diritti successori: il mancato addebito della separazione a carico del coniuge superstite, senza che a tal fine rilevi il fatto che la separazione sia stata addebitata anche al coniuge defunto (art. 548 c.c.).

**Il coniuge  
separato  
senza  
addebito**

Nel caso in cui l'addebito sia stato stabilito con sentenza passata in giudicato prima della morte dell'altro coniuge (così, espressamente, il primo comma dell'art. 585 c.c.), il codice riconosce al coniuge separato il diritto ad un assegno periodico, sul presupposto che lo stesso godesse in vita del diritto agli alimenti a carico dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 155 c.c.

**Il coniuge  
separato con  
addebito**

Oltre al limite dell'assegno già goduto, i parametri di riferimento fissati dalla legge per la quantificazione del diritto sono, da un lato, l'ammontare delle sostanze ereditarie, dall'altro la qualità ed il numero degli eredi legittimi.

Tale ultimo elemento rileva nel caso di successione testamentaria solo quando fra gli eredi designati vi siano anche successibili ai sensi dell'art. 565 c.c.

<sup>118</sup> Ex multis Cass., 9 giugno 1983, n. 3946.

<sup>119</sup> MENGONI, *op. cit.*, 205. *Contra* VINCENZI AMATO, *I rapporti patrimoniali*, in RESCIGNO, *Commentario sul divorzio*, Milano, 1980, 388.

### 34. La successione degli altri parenti: la posizione dei fratelli e delle sorelle naturali. Ipotesi di concorso.

Ascendenti,  
fratelli e  
sorelle  
legittimi

Nella classe dei parenti del defunto si collocano, dopo quello rappresentato dai discendenti del *de cuius*, altri due gradi di successibili. Del secondo grado fanno parte gli ascendenti ed i fratelli e sorelle legittimi del defunto; del terzo gli altri parenti fino al sesto grado.

Qualora il defunto muoia senza lasciare figli o discendenti che possano o vogliano accettare l'eredità, la stessa si devolve agli ascendenti e/o ai fratelli e sorelle legittimi, eventualmente in concorso fra di loro, oltre che con il coniuge del *de cuius* (artt. 571 e 582 c.c.).

Genitori e  
altri  
ascendenti

Se al defunto sopravvivono solo uno, od entrambi, i genitori ad essi spetta, nell'ultima ipotesi in parti uguali, l'intera eredità (art. 568).

Nel caso in cui anche i genitori non vogliano o possano accettare l'eredità e vi siano degli ulteriori ascendenti, la stessa si devolve all'ascendente di grado prossimo (art. 569, comma 2, c.c.). Qualora vi siano più ascendenti di pari grado, è necessario distinguere quelli appartenenti alla linea paterna e quelli della linea materna: l'eredità viene divisa fra le due linee e, all'interno di esse, per capi. Quando gli ascendenti di pari grado appartengono tutti alla medesima linea, il patrimonio spetta ad essi in parti uguali (art. 569, comma 1, c.c.).

In caso di concorso con il coniuge, a quest'ultimo spettano due terzi dell'eredità, mentre il terzo rimanente si devolve ai genitori o agli ascendenti, secondo le modalità di cui sopra (art. 582 c.c.).

Fratelli e  
sorelle  
legittimi

Qualora al defunto deceduto senza lasciare discendenti sopravvivano solo fratelli e sorelle, agli stessi si devolve l'intera eredità in parti uguali (art. 570, comma 1, c.c.) se trattasi di germani. Ai fratelli o sorelle unilaterali spetta la metà della quota che conseguono i germani (art. 570, comma 2, c.c.).

Fratelli  
germani  
unilaterali

La dottrina<sup>120</sup> ha ribadito che le quote dei fratelli unilaterali sono determinate come quote di fatto, cioè pari a metà del valore spettante ai germani, e non di diritto, cioè pari alla metà della quota idealmente spettante agli stessi qualora fossero stati germani.

Concorso tra  
ascendenti e  
fratelli e/o  
sorelle

Quando i fratelli e/o le sorelle concorrono con il coniuge superstite, ai primi si devolve un terzo dell'eredità, da ripartirsi secondo le modalità sopra indicate (art. 582 c.c.).

La devoluzione ereditaria si verifica secondo le quote sopra indicate solo se il *de cuius* non ha posto in essere liberalità eccedenti la disponibile. Qualora ciò avvenga, al contrario, si applica l'art. 553 c.c., il quale prevede l'adeguamento automatico delle quote *ab intestato* per tutelare i diritti riservati ai legittimari.

Parenti dal  
terzo al sesto  
grado

Nella successione legittima l'ultimo grado della classe dei parenti è rappresentato da quelli la cui parentela va dal terzo al sesto grado.

Ad essi l'eredità si devolve purché alla stessa non siano chiamati appartenenti alla classe dei parenti di grado *potiore* (art. 572, comma 1, c.c.) o il coniuge del defunto

<sup>120</sup> CAPOZZI, *op. cit.*, 347-348.

(art. 583 c.c.).

All'interno di tale grado, la presenza di un parente più prossimo al *de cuius* esclude gli altri.

Tra coloro che hanno il medesimo grado di parentela il patrimonio relitto si divide per capi.

L'art. 572, comma 2, c.c. non considera rilevante il rapporto di parentela quando sopravvivono al defunto solo parenti di grado pari o superiore al settimo: in tale ipotesi l'eredità si devolve allo Stato.

### 35. La successione dello Stato.

Fra i chiamati *ex lege*, il codice (art. 565 c.c.) indica anche lo Stato, sia pure all'ultimo posto dell'ordine.

La *ratio* della scelta operata dal legislatore è volta a garantire, nell'interesse pubblico, la continuità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al *de cuius*, anche in mancanza di quegli interessi personali o familiari sottesi, rispettivamente, alla successione testata e a quella del coniuge e dei parenti, in modo da evitare che il patrimonio relitto resti privo di titolare.

La residualità è la prima caratteristica della successione dello Stato, che può verificarsi non solo se al momento dell'apertura della successione è certa la mancanza di altri successibili, ma anche quando vi è incertezza circa la permanenza in vita degli stessi (art. 70 c.c.).

La Suprema Corte<sup>121</sup> ha tuttavia stabilito che non si ha eredità "vacante" (con conseguente acquisto a favore dello Stato), bensì giacente (artt. 530 e ss. c.c.), nel caso in cui si ignori se la persona designata quale erede dal defunto effettivamente sia mai esistita. La delazione a favore dello Stato presuppone l'accertamento in modo definitivo che non sussistano chiamati testamentari o legittimi diversi dallo Stato stesso.

La devoluzione del patrimonio ereditario a favore dello Stato può dipendere anche dal venir meno della delazione già operante a favore degli altri chiamati di ordine *potiore*, i quali non abbiano potuto o voluto accettare l'eredità.

In caso di rinuncia, per la dottrina prevalente<sup>122</sup> è ancora possibile una revoca della stessa da parte del rinunziante ai sensi dell'art. 525 c.c., anche se l'acquisto a favore dello Stato opera di diritto, cioè senza necessità di accettazione espressa o tacita, e senza possibilità di rinuncia (art. 586, comma 1, c.c.).

L'art. 525 c.c. impedisce la revoca della rinuncia qualora l'eredità oggetto della stessa sia nel frattempo stata acquistata da altro chiamato, ma lo Stato non è mai tale, proprio perché il suo acquisto opera *ipso iure*.

Emerge pertanto la seconda caratteristica della successione a favore dello Stato, ossia l'indisponibilità per lo stesso della delazione ereditaria, logico corollario della *ratio* sopra indicata.

La previsione dell'acquisto *ipso iure* esclude ogni questione circa la necessità non solo dell'accettazione beneficiata, ai sensi dell'art. 473 c.c., ma anche dell'eventuale redazione dell'inventario dei beni relitti.

L'indisponibilità ed altri aspetti caratteristici

<sup>121</sup> Cass., 16 luglio 1973 n. 2069.

<sup>122</sup> VASSALLI, *La successione dello Stato*, in RESCIGNO, *Successioni e donazioni*, op. cit., 612 e MENGONI, op. cit., 212.

L'art. 586, comma 2, c.c., d'altronde, già stabilisce che lo Stato risponde dei debiti ereditari e dei legati solo *intra vires* (e, secondo l'orientamento prevalente, solo *cum viribus hereditatis*), tanto da far sostenere che lo stesso sia erede beneficiario *ope legis*<sup>123</sup>.

È discusso se alla successione dello Stato siano comunque applicabili in via analogica alcune delle norme previste in caso di eredità beneficiata in genere.

### 36. Le successioni anomale.

**Nozione** Nell'ambito della successione legittima, la legge determina quali sono i soggetti a cui può essere devoluta l'eredità, qual è l'ordine degli stessi e quali sono le quote di spettanza di ognuno. Oggetto di devoluzione è l'intero asse ereditario. In ciò si attua il principio di unità della successione.

La deroga all'unità della devoluzione legale è naturalmente possibile da parte del testatore nell'esercizio dell'autonomia testamentaria che l'ordinamento gli riconosce.

La legge prevede, tuttavia, specifiche disposizioni con cui attribuisce singoli beni o stabilisce la successione in singoli rapporti a favore di soggetti diversi rispetto a quelli chiamati per successione legittima nel resto del patrimonio relitto, secondo criteri che non corrispondono a quelli previsti dagli artt. 565 e ss. c.c.

Con riferimento a tali ipotesi si parla di successioni anomale legali.

**Disciplina** Al di là dell'espressione usata, gli interpreti<sup>124</sup> evidenziano come le vocazioni in esame siano tutte, con l'eccezione del c.d. maso chiuso<sup>125</sup>, ipotesi di successione a titolo particolare e, quindi, legati *ex lege*.

Caratteristica di tali successioni legali è l'inderogabilità della devoluzione da essi prevista, anche per volontà del *de cuius*.

Il testatore, infatti, non può impedire che i beneficiari indicati dalla legge acquistino i diritti loro spettanti, mentre questi ultimi possono certamente rinunziarvi, e in tal caso torna ad applicarsi la normale disciplina della successione legittima.

Alla luce della natura *mortis causa* delle attribuzioni in questione, si ritiene<sup>126</sup> siano ad esse applicabili le norme sull'indegnità, ma non si ritengono applicabili quelle relative alla rappresentazione, dato il carattere personale delle successioni anomale, reso evidente dal fatto che fra i presupposti delle stesse vi è normalmente una condizione personale del beneficiario (ad esempio, la convivenza con il defunto).

Per quanto riguarda le norme sulla capacità di succedere del concepito, la possibilità di conservare la vocazione particolare rinunciando all'eredità o la richiesta di separazione dei beni da parte dei creditori dell'eredità rispetto ai destinatari dei legati *ex lege*, la dottrina<sup>127</sup> esclude l'esistenza di una soluzione univoca e rinvia ad una valutazione concreta, caso per caso.

<sup>123</sup> MENGONI, *op. cit.*, 209 e ss. e VASSALLI, *op. cit.*, 615.

<sup>124</sup> CAPOZZI, *op. cit.*, 349 ss, IEVA-RASTELLO, *Le c.d. successioni anomale*, in RESCIGNO, *Successioni e donazioni cit.*, 623, MENGONI, *op. cit.*, 244.

<sup>125</sup> Per cui *infra*.

<sup>126</sup> MENGONI, *op. cit.*, 244.

<sup>127</sup> IEVA-RASTELLO e MENGONI, *op. e loc. ult. cit.*

Le varie fattispecie sono poi distinte<sup>128</sup> in successioni anomale separate, a seconda che abbiano o meno ad oggetto beni separati dalla massa ereditaria, o ancora in soggettive e oggettive, in ragione del fatto che si discostino dal principio di unità della successione per l'oggetto o i soggetti.

Riguardo agli immobili abitativi<sup>129</sup>, la legge n. 392/78 (art. 6) riconosce il diritto al subentro nel contratto di locazione a favore degli eredi, anche testamentari e dunque pure se estranei al contesto familiare, del coniuge, senza che rilevi che lo stesso sia erede o meno, e dei parenti ed affini, a prescindere dal grado degli stessi, salvo il limite del sesto grado, a condizione, però, che detti soggetti siano abitualmente conviventi con il defunto alla data della sua morte<sup>130</sup>.

La Consulta<sup>131</sup> ha poi aggiunto ai predetti aventi diritto il convivente *more uxorio*<sup>132</sup>.

Tutti i beneficiari della vocazione anomala concorrono alla successione nel contratto con titolo di pari grado. Qualora non vi siano soggetti aventi diritto si applica la disciplina di cui all'art. 1614 c.c.

Ancora più anomali i criteri di individuazione di coloro a cui spetta il diritto di subentrare nel contratto di locazione di immobile commerciale di cui il *de cuius* era conduttore. Esso, infatti, è riconosciuto a coloro che “per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla successione, hanno diritto di continuare l'attività” (art. 37, comma 1, legge 392/1978).

Il diritto a succedere nel contratto di locazione spetta altresì (art. 37, comma 2, l. cit.), senza che sia necessaria la sussistenza dei requisiti sopra indicati, anche al coniuge separato o divorziato dal defunto che continui ad esercitare nell'immobile l'attività già svolta unitamente al *de cuius*.

Qualora il defunto sia stato l'unico titolare del contratto di locazione dell'immobile, ma quest'ultimo sia in concreto adibito all'attività di altri professionisti, artigiani o commercianti, indipendentemente dal titolo di tale godimento ed a prescindere da ogni rapporto con il conduttore, la norma (art. 37, comma 3, l. cit.) prevede a favore degli utilizzatori dell'immobile il diritto alla successione nel contratto di locazione in concorso con gli altri aventi diritto

È discusso, altresì, se rappresenti un'ipotesi di successione anomala, con la conseguente applicazione della relativa disciplina, la fattispecie regolata dall'art. 2122 c.c. Tale disposizione prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c. spettano, secondo il bisogno di ciascuno, al coniuge, ai figli e ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, questi ultimi purché viventi a carico del lavoratore. È, inoltre, prevista la devoluzione secondo le norme della successione legittima, ma solo in mancanza dei soggetti sopra indicati e salva, in tal caso, la possibilità per il lavoratore “...di disporre per testamento delle indennità...” come sancito dalla

<sup>128</sup> MENGONI, *op. cit.*, 241; IEVA-RASTELLO, *op. cit.*, 621 e ss; CAPOZZI, *op. cit.*, 349.

<sup>129</sup> Peraltro nel caso di locazione relativa ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata non si applica la disciplina in oggetto ma quella specificamente prevista dalle relative disposizioni.

<sup>130</sup> IEVA-RASTELLO, *op. cit.*, 636.

<sup>131</sup> Corte Cost., 7 aprile 1988 n. 404.

<sup>132</sup> Si confronti, oggi, l'art. 1, commi 42-44, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Consulta<sup>133</sup>.

La dottrina è unanime nell'escludere dalla categoria delle successioni anomale le fattispecie in cui l'acquisto di un diritto avviene *tempore mortis*, senza tuttavia trovare la propria causa nella morte del defunto, spettando ai beneficiari *iure proprio*. È il caso, ad esempio, del diritto morale d'autore la cui tutela alla morte dell'autore medesimo è affidata ai congiunti più stretti (coniuge e figli) a prescindere dal fatto che gli stessi siano eredi<sup>134</sup>.

Il dubbio riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2122 c.c. nasce proprio dalla controversa natura, *iure proprio* o *mortis causa*, dell'attribuzione in questione.

Nel primo senso sembra orientata buona parte della dottrina<sup>135</sup>, sulla base della funzione previdenziale dell'indennità e dando particolare rilievo a concetti quali la "vivenza a carico" e lo "stato di bisogno", che evidenzerebbero il carattere autonomo e non derivato dei crediti in questione.

Il riferimento all'applicazione delle norme sulla successione legittima, in mancanza degli altri soggetti designati, dovrebbe, quindi, essere inteso solo come ipotesi di *relatio* voluta dal legislatore per designare i beneficiari delle suddette indennità, senza alcun rilievo ai fini della causa di tale attribuzione.

In tale direzione è orientata anche la giurisprudenza di legittimità<sup>136</sup>, in particolare quando stabilisce che "*in caso di morte del lavoratore in costanza di rapporto, le indennità di preavviso e di anzianità, che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto si fosse sciolto, in vita, nel momento coincidente con quello del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati dal comma 1 dell'art. 2122 c.c. (che acquisiscono il relativo diritto iure proprio)*".

---

<sup>133</sup> Corte Cost., 19 gennaio 1972 n. 8.

<sup>134</sup> CAPOZZI, *op. cit.*, 352.

<sup>135</sup> CAPOZZI, *op e loc. ult. cit.* ed autori ivi indicati.

<sup>136</sup> Cass., 19 giugno 1982 n. 3764.